

Candidatura Sindaco e Consigliere comunale

Il numero dei consiglieri all'interno dei Comuni varia a seconda del numero di abitanti. I consiglieri comunali del Comune di Bondeno sono 16.

Documenti da presentare

Per la presentazione delle candidature occorre presentare una serie di documenti di cui si riportano i principali:

- candidatura del Sindaco, programma amministrativo e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale;
- dichiarazione di presentazione della lista;
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- modello di contrassegno di lista. Per i partiti e gruppi politici presenti anche in una sola delle due Camere del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo il modello di contrassegno deve essere accompagnato dall'autorizzazione all'utilizzo del simbolo del partito a firma del presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o da loro referenti regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da altri soggetti allo scopo incaricati con mandato autenticato da notaio;
- bilancio preventivo di spesa.

Per l'elenco completo della documentazione da produrre si rinvia alla [Pubblicazione del Ministero dell'Interno n. 1/2020 LINK alle istruzioni ministeriali](#)

Per la presentazione delle candidature, non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa (autocertificazioni, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, invio per email e fax, ecc).

Candidature dei cittadini comunitari

Anche i cittadini dell'Unione Europea (UE) residenti in Italia possono votare o farsi votare alle elezioni amministrative.

Gli stranieri comunitari che vogliono presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere comunale (la carica di Sindaco e vice Sindaco è riservata solamente ai cittadini italiani) oltre alla documentazione elencata sopra, devono consegnare degli ulteriori documenti:

- dichiarazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- attestato rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, rilasciato entro 3 mesi, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;
- nel caso che non siano ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione sia stata

presentata non oltre il 5° giorno successivo a quelle in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Come presentare la lista dei candidati

La lista dei candidati deve essere accompagnata dal nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e dal programma amministrativo, da esporre all'albo pretorio del Comune. I candidati alla carica di Consigliere devono essere contrassegnati da un numero d'ordine progressivo. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per le candidature dei cittadini comunitari alla carica di Consigliere deve essere anche specificato lo Stato di cui hanno la cittadinanza.

Il numero dei candidati presenti nella lista non deve superare il numero dei consiglieri da eleggere: per i Comuni i 15.000 abitanti non deve essere inferiore ai due terzi.

Il candidato Sindaco deve dichiarare il collegamento con la lista o le liste se il Comune ha più di 15.000 abitanti, presentate per l'elezione del Consiglio comunale. Una simile dichiarazione deve essere presentata dai delegati delle liste interessate.

Ciascun candidato deve dichiarare l'accettazione della candidatura, affermando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ostacolo alla candidatura previste dagli articoli 10 e 11 della Legge 235/2012, pena la cancellazione dalle liste stesse.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati (anche collettivi) comprovanti il possesso, da parte dei presentatori, della condizione di elettori del Comune. Tali certificati devono essere rilasciati dai Comuni entro 24 ore dalla richiesta.

Quota di lista - Parità di genere

Da dicembre 2012, per favorire la **parità di genere negli enti locali**, è stato stabilito che nelle liste dei candidati alla carica di consigliere, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi ("quota di lista").

La Commissione elettorale verifica il rispetto di tale quota e, in caso di violazione, procede a ridurre la lista cancellando i candidati del genere più rappresentato partendo dall'ultimo.

Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti se, dopo le cancellazioni, la lista contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista non viene ammessa.

Sottoscrizione delle candidature da parte dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della lista candidata al Consiglio comunale deve essere completata con la dichiarazione dei sottoscrittori della lista (firme).

Il numero dei sottoscrittori (i cosiddetti "presentatori") della lista varia secondo la popolazione:

- Bondeno: non meno di 34 e non più di 200 elettori

La firma degli elettori deve essere apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, e il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun sottoscrittore.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (sono previste multe da 200 a 1.000 euro). I candidati non possono sottoscrivere la presentazione.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della Provincia, Sindaco, assessore comunale, presidente del Consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, Consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco, Consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal presidente della Provincia.

Come realizzare il simbolo di lista (contrassegno)

Il contrassegno potrebbe essere rifiutato. Per evitarlo è necessario tenere presente che il simbolo della lista non deve essere identico o facilmente confondibile con quello di un'altra lista già presentata.

L'utilizzo del simbolo di un partito o gruppo politico presente anche solo in una delle due Camere del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo deve essere autorizzato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o da loro referenti regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da altri soggetti allo scopo incaricati con mandato autenticato da notaio.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Il modello di contrassegno, in triplice esemplare, dovrà essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due diverse misure (10 cm e 3 cm) destinate alla riproduzione sul manifesto e sulla scheda elettorale. Anche le eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere circonscritte dal cerchio.

Termini e modalità di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso la segreteria del Comune per il quale vengono proposte. Può essere effettuata dai delegati di lista, ovvero da uno o più candidati, uno o più sottoscrittori, nonché da esponenti dei gruppi politici.

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, corredate dei relativi allegati, deve essere effettuata, **dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.**

Il segretario comunale rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata, indicando il giorno e l'ora di presentazione, e l'elenco degli atti presentati.

Per motivi legati all'emergenza sanitaria Covid-19, occorre prendere appuntamento per la presentazione delle candidature ai nn. 0532899219-230.

Esame delle candidature presentate

La Commissione elettorale circondariale riceve la documentazione e ne esamina la regolarità. Tale operazione deve essere ultimata entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la

presentazione delle liste.

La Commissione elettorale circondariale effettua i seguenti controlli:

- accertamento della data di presentazione delle liste;
- verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme;
- controllo del numero dei candidati;
- controllo delle dichiarazioni di insussistenza cause di incandidabilità e di accettazione delle candidature;
- controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
- confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste;
- controllo dell'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista;
- esame dei contrassegni di lista;
- eventuale invito alla presentazione di un diverso contrassegno.

Sorteggio e assegnazione numero progressivo per ogni candidato

Dopo essersi pronunciata circa l'ammissione delle candidature e delle liste, la Commissione elettorale circondariale assegna mediante sorteggio un numero progressivo ad ogni candidato Sindaco e ad ogni lista ammessa ai fini della determinazione della posizione di stampa nella scheda di votazione e sul manifesto. Il sorteggio avviene alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la commissione elettorale circondariale procede in primo luogo al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, poi a quello di ciascuna delle liste ammesse. Successivamente procede alla rinumerazione di tutte le liste in modo da assegnare ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal sorteggio delle liste).

Ad esempio, se il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco n.1 è formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9; tali liste verranno rinumerate rispettivamente con i numeri 1, 2, 3 e 4, partendosi poi dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato sindaco sorteggiato con il numero 2 e così via.

Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati sul sito internet del comune

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3, ha introdotto l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentano alle elezioni amministrative, di pubblicare sul proprio sito *internet*, **entro il 14° giorno antecedente la votazione**, per ciascun candidato, il *curriculum vitae* e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. Sono esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Al fine di assicurarne la massima conoscenza la citata legge 3/2019 ha previsto che i documenti (*curriculum vitae* e *certificato penale* di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel *sito internet del partito*, movimento politico o

lista, siano consultabili, **entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione**, anche all'interno di un'apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet istituzionale.